



COMUNICATO UFFICIALE N.28

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 30 Marzo 2022 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DEL SIG.Napoleone Giuseppe FICHERA/ASD CITTA' DI ACIREALE 1946 (Collab.Gest.Sport.)

La C.A.E. riunitasi in data 30.03.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Collaboratore della Gestione Sportiva sig. Fichera Napoleone Giuseppe, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 01.02.2022 alla società A.S.D. Città Di Acireale 1946 ed inviato a questa Commissione

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale, nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico per collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale (Collaboratore della Gestione Sportiva di cui all'art. 47 bis del Regolamento della LND) con decorrenza dal 01.09.2021 al 30.06.2022, che lo lega alla Società A.S.D. Città di Acireale 1946 per la stagione sportiva 2021/2022, per un compenso annuo lordo di Euro 11.336,00 da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo. Nello specifico, lo stesso espone di non aver ricevuto alcuna somma e che pertanto, per i ratei maturati fino al 31.01.2022, sarebbe creditore di una somma pari ad Euro 5.668,00.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.S.D. Città di Acireale 1946, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società A.S.D. Città di Acireale 1946 al pagamento in favore del sig. Fichera Napoleone Giuseppe della somma di Euro 5.668,00 (cinquemilaseicentosessantotto/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del Collaboratore della Gestione Sportiva) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del ricorrente regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 quater comma 7 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca GUALTIERI/F.C.RIETI SRL

La C.A.E. riunitasi in data 30.03.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Gualtieri Gianluca regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 20.10.2021 alla società F.C. Rieti s.r.l. ed inviato a questa Commissione

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del calciatore tramite il proprio legale, nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente calciatore ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo annuale che lo legava alla Società F.C. Rieti s.r.l. per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro 9.000,00 con decorrenza dal 01.10.2020 e sino al 30.06.2021. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo pari ad Euro 5.400,00 e di aver altresì percepito l'indennità governativa per i mesi di novembre e dicembre 2020 per un totale di Euro 1.600,00, con la conseguenza che sarebbe creditore di una residua somma pari ad Euro 2.000,00.

Va precisato che, nelle more del presente giudizio, le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo che prevedeva il versamento dell'importo dovuto, come sopra indicato, in tre ratei, due di Euro 700,00 con scadenze rispettivamente al 15.12.2021 e 15.01.2021 e l'ultimo di Euro 600,00 con scadenza al 15.02.2022, termini da intendersi essenziali pena la decadenza dell'accordo stesso ed il conseguente diritto del sig. Gualtieri di riassumere il giudizio interrotto per ottenere la condanna dell'intero importo insoluto; orbene, il ricorrente dichiara di aver ricevuto il pagamento dei soli primi due ratei anzidetti, in guisa che ha provveduto alla riassunzione del giudizio de quo chiedendo la condanna della Società F.C. Rieti s.r.l. al pagamento della residua somma di Euro 600,00.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa

tassa. Nel merito, va osservato che la società F.C. Rieti s.r.l., pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND oltre che espressamente riconosciute dalla suddetta società nell'atto di transazione sottoscritto dalle parti in data 30.11.2021.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società F.C. Rieti s.r.l. al pagamento in favore del sig. Gualtieri Gianluca della somma di Euro 600,00 (seicento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco DE FELICE/ASD CITTA' DI ACIREALE 1946

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE) datato 19 gennaio 2022 e ritualmente notificato il 31 successivo, il calciatore Francesco DE FELICE, nato a Scafati il 20 settembre 1996, ha esposto che :

- per la stagione sportiva 2020/2021 è stato tesserato per la ASD Città di Acireale 1946 (matricola 949314) con un accordo economico pari ad euro 18.000,00, con durata dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021 ;
- dalla Società ha ricevuto complessivi euro 6.500,00 ;
- per il periodo in considerazione ha altresì ricevuto, a titolo di indennità governativa, complessivi euro 4.800,00 così suddivisi : euro 800,00 per novembre 2020, euro 800,00 per dicembre 2020, euro 2.400,00 per gennaio, febbraio e marzo 2021 ed euro 800,00 per aprile e maggio 2021
- risulta creditore verso la Società di euro 6.700,00;

ed ha chiesto la condanna della Società al pagamento in suo favore di euro 6.700,00.

Nel ricorso è altresì fatto presente che il calciatore ha ricevuto dalla Società un assegno di euro 1.400,00 depositato in data 23 dicembre 2021, rimasto insoluto.

Il 22 febbraio 2022 si è regolarmente costituita in giudizio la ASD Città di Acireale 1946 con apposita memoria inviata, in pari data, alla CAE ed al calciatore.

In detta memoria, la Società osserva che il calciatore ha ricevuto – in base al contratto, che prevede dieci rate mensili ciascuna di euro 1.800,00 da settembre 2020 a giugno 2020 (rectius, giugno 2021) – i compensi fino a tutto il mese di aprile 2021, per cui – prosegue la società nella sua memoria – il calciatore allo stato risulta creditore dei soli ratei di maggio a giugno 2021, pari a, complessivi, euro 3.600,00. Per tali motivi la Società ha chiesto alla CAE di mitigare la condanna al riconoscimento a favore del calciatore ricorrente di euro 3.600,00.

A riprova di quanto sopra la società ha prodotto una dichiarazione liberatoria in cui si fa riferimento all'assegno richiamato nel ricorso del calciatore.

All'udienza del 30 marzo, presente il legale del calciatore, nessuno per la Società, la CAE ha fatto presente la necessità di precisare il quantum perché - in base a quanto dichiarato nelle singole difese - andrebbe riconosciuto al calciatore l'importo complessivo di euro 5.000,00 (trattasi di euro

3.600,00 euro di cui ai due ratei di maggio e giugno 2021, ai quali deve aggiungersi l'importo dell'assegno, pari a euro 1.400,00, qualora l'assegno non fosse incassato alla data dell'udienza). Nel corso dell'udienza le parti hanno precisato che, in effetti, l'importo da riconoscere al calciatore è pari ad euro 5.000,00 quale somma degli importi dei due ratei di maggio e giugno 2021 e dell'importo dell'assegno rimasto impagato alla data di udienza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

accoglie la domanda presentata dal calciatore Francesco DE FELICE, nato a Scafati il 20 settembre 1996 di condanna della società ASD Città di Acireale 1946, matricola 949314, come precisata nel corso dell'udienza del 30 marzo 2022, a corrispondergli euro 5.000,00.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo Ind.amministrazione@figc.it

Ordina alla società A.S.D.CITTA' DI ACIREALE 1946 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DELLA CALCIATRICE Marie Natalie MELILLO/A.S.D.APRILIA RACING

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 4 febbraio 2022 alla ASD Aprilia Racing e alla CAE, la sig.ra Natalie Marie Melillo, come in atti rappresentata difesa e domiciliata, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso un accordo economico con la ASD Aprilia Racing.

In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 7.000,00 a partire dal 30 agosto 2021 per la Stagione Sportiva 2021/2022, in favore della calciatrice a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

La ricorrente dichiara di aver ricevuto la somma di euro 1.400,00, di essere stata svincolata in data 16 dicembre 2021 e, di essere creditrice del residuo importo di euro 1.050,00 e conseguentemente chiede che l'associazione sia condannata al versamento del medesimo importo di euro 1.050,00, a saldo di quanto dovuto.

Parte ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

La Commissione fissava l'udienza per la trattazione della causa per il giorno 30 marzo 2022.

L'associazione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né si è presentata all'udienza.

All'udienza del 30 marzo 2022, parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni e la Commissione ha trattenuto la causa in decisione.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata,

vista la mancata costituzione dell'associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della ASD Aprilia Racing;

dichiara accertata l'esistenza del credito della sig.ra Natalie Marie Melillo essendo stato documentato l'accordo economico per la Stagione 2021/2022 per l'importo di euro 7.000,00;

evidenzia che la società ha versato l'importo di euro 1.400,00 e che in data 16 dicembre 2021 la sig.ra Natalie Marie Melillo è stata svincolata;

visto l'inadempimento incontestato quantificato nella minor somma di euro 1.050,00, così come indicato nella parte motiva;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD Aprilia Racing al pagamento in favore della sig.ra Natalie Marie Melillo della somma di euro 1.050,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite e-mail all'indirizzo Ind.amministrazione@figc.it

Ordina alla ASD Aprilia Racing di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Cristian ANELLI/CALCIO FOGGIA 1920 S.r.l.

Con ricorso, ritualmente presentato alla L.N.D.- Commissione Accordi Economici (di seguito, la CAE) in data 30.06.2021, e trasmesso via PEC a CALCIO FOGGIA 1920 SSD arl in pari data, il sig.re Anelli Cristian, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione, esponendo di aver concluso con la società CALCIO FOGGIA 1920 SSD arl un accordo economico pluriennale dal 13 agosto 2019 fino a giugno 2022.

In particolare, con il suddetto accordo economico la Società si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 30.658,00, oltre un ulteriore indennità ai sensi ex art.94 ter, punto 7, N.O.I.F. di euro 36.800,00, in favore del calciatore Anelli Cristian, a fronte della sua prestazione sportiva.

Il calciatore ricorrente ha chiesto alla CAE di condannare la Società resistente a riconoscergli, per la stagione sportiva 2019/2020, e per la stagione 2020/2021, un importo totale lordo pari ad euro 42.880,60.

Con memoria di costituzione e difesa datata 23/07/2021, inviata via PEC, la società CALCIO FOGGIA 1920 SSD arl eccepiva l'infondatezza della pretesa del reclamante, stante l'avvenuta sottoscrizione da parte del sig. Anelli Cristian, di una formale quietanza liberatoria con sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale, in cui si dichiarava di aver ricevuto dalla società CALCIO FOGGIA 1920 SSD arl l'importo dovuto relativo all'accordo economico intercorso nella stagione 2019/2020.

Il calciatore, con controdeduzioni datate 10/08/2021, inviate via PEC, ha preso posizione sulle avverse difese, contestandone ed impugnandole.

In particolare, in relazione alla quietanza liberatoria, il calciatore disconosceva l'autenticità, il contenuto, la provenienza e la sottoscrizione del documento, nonché la mancata allegazione di qualsivoglia documento bancario proveniente dalla Società, che dimostri il pagamento a seguito della sottoscrizione della quietanza liberatoria.

Il ricorrente, in data 14.10.2019, in merito alla produzione di ulteriori memorie, comunicava di aver depositato denuncia querela per i fatti in questione invitando la CAE a trasmettere gli atti alla Procura Federale F.I.G.C. per fare chiarezza anche in sede endofederale sulle condotte poste dalla società in merito alla violazione dei principi di lealtà correttezza e probità.

All'udienza della CAE del 20 ottobre 2021, quindi, il ricorso veniva tenuto a decisione sulle conclusioni già rassegnate dalle parti.

Visti gli atti e considerato che anche in tale occasione entrambe le parti hanno insistito, sia pure subordinatamente, per l'accoglimento delle rispettive domande principali, per la rimessione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., la CAE ha deciso di sospendere qualsiasi decisione nel merito e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli accertamenti di propria competenza, in merito ai fatti riportati in ordine al disconoscimento della quietanza liberatoria.

In data 1° marzo 2022, la Procura Federale provvedeva ad inviare alla CAE la relazione conclusiva delle indagini. La procura, in riferimento alla sua relazione conclusiva ed in esito alle indagini finalizzate a svolgere accertamenti in merito alla veridicità della quietanza liberatoria, ha ritenuto che la firma sulla quietanza prodotta dalla società, e le firme acquisite dall'Ufficio sottoscritte dal calciatore su una diversa documentazione, fossero sostanzialmente difformi tra loro.

Nella stessa relazione conclusiva, la Procura Federale evidenziava che nessuno dei segretari succedutesi negli anni si era assunto la paternità della redazione della dichiarazione liberatoria e dell'autenticazione della sua firma presso il Comune di Trevi nel Lazio, così come nessuno è stato in grado di mostrare e chiarire le modalità di pagamento con cui sarebbe stato liquidato il calciatore. La CAE, preso atto della relazione conclusiva inviata dalla Procura Federale, e in particolare del fatto che quest'ultima ha fatto presente che le firme apposte dal calciatore durante le indagini, sull'accordo, sul mandato legale, sulla carta d'identità e sui verbali d'audizione sono difformi rispetto a quelle apposte sulla liberatoria, dava nuovamente impulso al procedimento, fissando per la sua trattazione l'udienza del 30 marzo 2022, di cui dava regolare e tempestiva comunicazione alle parti.

In data 22.03.2022, la società faceva pervenire a mezzo PEC ulteriori memorie, e ribadiva l'assoluta pretestuosità ed infondatezza della domanda attorea di cui nessuna somma, a qualunque titolo, spettava al calciatore. Inoltre, la Società allegava contabili bancarie, da cui si evinceva che il ricorrente aveva percepito per la stagione 2019/2020 euro 35.280,00. Alla somma di euro 61.258,00 (importo lordo), la convenuta sosteneva l'applicazione del protocollo d'intesa per cui la detrazione prevista del 20%, equivalente ad euro 12.251,00. L'importo totale corrisposto al calciatore è dunque pari, a parere della Società, ad euro 35.280,00 + euro 10.879,00 (ritenute fiscali al 23%) + euro 392,00 (imposte versate per addizionali comunali) + euro 751,00 (imposte versate a titolo di addizionali regionali). Per questi motivi, tale detrazione, in aggiunta al calcolo per le ritenute fiscali e imposte versate dalla società, nulla si doveva al calciatore. Mentre per le mensilità di luglio, agosto e settembre richieste dal calciatore per la stagione 2020/2021, la società faceva presente, che il pagamento fosse dovuto solo per la mensilità di settembre, in quanto le attività erano iniziate il 30 agosto 2020 e concluse a fine settembre 2020, quando il Foggia calcio era stato ammesso al campionato Lega Pro.

Infine, in merito alla sottoscrizione della liberatoria autenticata da un pubblico ufficiale, la Società faceva presente che le valutazioni della Procura non fossero assolutamente convincenti, atteso che non risultava alcun accertamento disposto ed eseguito presso il Comune di Trevi nel Lazio, e quindi la quietanza aveva l'effettiva validità ed efficacia ad ogni effetto di legge. Pertanto, la Società richiedeva di rigettare integralmente il ricorso del calciatore, in quanto pretestuoso ed inconsistente, sia in fatto che in diritto.

In data 23/03/2022, con proprie memorie, il ricorrente contestava e impugnava quanto dedotto ed eccepito dalla Società. Preliminarmente, sosteneva che il Protocollo LND/AIC non si applica per quanto concerne le indennità (art. 94 ter, comma 7) e si opponeva fermamente all'acquisizione di documenti prodotti dalla controparte, poiché irricevibili e tardive secondo il termine perentorio di 30 giorni, previsto dal regolamento L.N.D.; poi ha lamentato che alla C.F. non avrebbero mostrato e chiarito le modalità di pagamento con le quali sarebbero stati liquidati i calciatori; nel merito il calciatore ha dichiarato di aver percepito euro 33.980,00 netti per la stagione 2019/2020 ed ha fatto presente che non risulta provato che siano state pagate le addizionali comunali, le addizionali regionali e le ritenute fiscali. In pari data, la società produceva un ulteriore assegno incassato dal calciatore di euro 4.000,00, datato 16/12/2020.

All'udienza del 30.03.2022, sono comparse le parti con i rispettivi avvocati di fiducia, i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi, già assunti precedentemente.

Da subito è necessario segnalare, che in udienza, dietro specifica richiesta della CAE, il calciatore ha precisato che resta creditore nei confronti della Società di euro 15.488,66 per la stagione sportiva 2019/2020.

Infine, il ricorrente con la memoria *de qua* ha sostenuto che il protocollo LND/AIC non si applica su quanto pattuito nell'ex. art.94 ter comma 7 a titolo d'indennità, e per la stagione 2020/2021, ha confermato le richieste contenute nel ricorso pari a euro 18.377,40, al lordo delle ritenute di leggi pari ad euro 14.840,59 netti.

Nessuno delle parti in giudizio ha ritenuto di chiedere alla CAE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 6 del Regolamento della LND, di assumere consulenza tecnica.

Letti gli atti difensivi ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, la Commissione ritiene la domanda del calciatore ricorrente, sig. Anelli Cristian, fondata nella misura che si precisa nel seguito.

Tenuto conto delle risultanze probatorie e ritenuto che, al fine di realizzare il contemperamento degli interessi delle parti, il ricorso debba essere deciso con equità, valutato, altresì, a tal fine, che il Protocollo d'intesa siglato in data 25 settembre 2019 tra L.N.D. ed A.I.C., che si applica su tutte le somme pattuite per la stagione sportiva 2019/2020, sia idoneo ad offrire una regola d'equità che la Commissione adita ritiene di poter utilmente adottare, altresì, l'art.3 del protocollo d'intesa alla lettera a) prevede che “ *per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data del 1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo d'indennità ex. art. 96 del Decreto-legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020, n.27 relativamente al solo rateo di marzo*”; questa Commissione ritiene che l'importo dovuto in virtù dell'accordo economico concluso dalle parti debba essere calcolato secondo modalità e criteri testé richiamati.

Pertanto, l'importo concordato nell'accordo economico deve essere riconosciuto a favore del ricorrente nei limiti di quanto risultante dalla riduzione all'80% della somma totale netta ordinariamente pattuita, detratto quanto percepito in virtù dell'accordo stesso, nonché a titolo d'indennità ex. art.96 D.L. 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.27 rispondendo tale criterio ad equità.

La domanda proposta dal ricorrente in via subordinata deve essere accolta, nei termini di cui appresso, per cui la somma ancora dovuta dal CALCIO FOGGIA 1920 SSD al sig., Anelli Cristian è per la stagione 2019/2020 pari a euro 15.026,40 e, per la stagione 2020/2021, pari a euro 6.125,80 per il pagamento della sola mensilità di settembre in virtù della prestazione fornita dal calciatore.

La invocata tardività da parte ricorrente del deposito delle contabili bancarie LND non può essere invocata in quanto nella specifica fattispecie si ritiene di valutare prove depositate in momenti diversi prima dell'udienza che siano utili alla decisione secondo equità e giustizia.

La CAE ha provato ed accertato per *tabulas*, che i bonifici siano stati versati da parte della società al calciatore.

La tesi sostenuta dalla parte ricorrente non può essere accolta dalla Commissione, per ciò che concerne le richieste formulate nel ricorso introduttivo relative al pagamento delle mensilità di luglio, agosto e settembre per la stagione 2020/2021 per un importo complessivo di euro 18.377,40. In base allo status del calciatore dilettante l'inizio della prestazione, inserite nelle clausole dell'accordo economico, prevede un compenso per lo svolgimento dell'attività ed a queste sono vincolate. Per questo motivo va riconosciuto al calciatore il pagamento della sola mensilità di settembre 2020 di euro 6.125,80 in quanto la Società faceva presente l'inizio attività il 31.08.2020. fino a quando la società non è stata ripescata in Lega Pro.

Al proposito non può accogliersi l'eccezione sollevata dalla società in merito al fatto che, quale sostituto d'imposta, essa avrebbe già provveduto al versamento delle ritenute di legge, con l'effetto di dover necessariamente ridursi in misura corrispondente le pretese avanzate dal sig. Anelli. Nessuna prova in merito all'avvenuto versamento delle ritenute di legge è stata fornita dalla deducente, per cui l'accertamento e la liquidazione delle somme dovute al reclamante deve eseguirsi al lordo degli oneri fiscali.

Deve, pertanto, trovare la domanda proposta dal ricorrente, per cui la somma ancora dovuta dal CALCIO FOGGIA 1920 SSD arl al sig. Anelli Cristian per la stagione 2019/2020 è pari ad euro 15.032,53, e per la stagione riferita al 2020/2021 di euro 6.125,80 per il pagamento della sola mensilità di settembre in virtù della prestazione sportiva fornita dal calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società CALCIO FOGGIA 1920 SSD arl, in persona del legale *rappresentante p.t.*, al pagamento in favore del Sig. Anelli Cristian di euro 15.032,53 per la stagione sportiva 2019/2020 e di euro 6.125,80 per la stagione 2020/2021 per un totale di euro 21.152,20 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società CALCIO FOGGIA 1920 SSD di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DELCALCIATORE Federico GENTILE/CALCIO FOGGIA 1920 S.r.l.

Con ricorso ritualmente presentato alla L.N.D. - Commissione Accordi Economici (di seguito, anche, la CAE) in data 30.06.2021, e trasmesso via PEC a CALCIO FOGGIA 1920 SSD arl in pari data, il sig. Gentile Federico, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione, esponendo di aver concluso con la società CALCIO FOGGIA 1920 SSD ARL un accordo economico pluriennale dal 13 agosto 2019 fino al 30 giugno 2022.

In particolare, con il suddetto contratto la Società si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 30.658,00 per ciascuna stagione, oltre un'ulteriore indennità ai sensi ex articolo 94 ter, punto 7 delle N.O.I.F. di euro 75.000,00 per ciascuna stagione, in favore del calciatore Gentile Federico.

Il calciatore ricorrente ha chiesto alla CAE di condannare la Società resistente a riconoscergli, per la stagione sportiva 2019/2020, per le mensilità da febbraio a giugno 2020, euro 38.364,00 e, per la stagione 2020/2021, per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2020, euro 31.697,00 per un totale lordo pari a euro 70.061,40.

Con memoria di costituzione e difesa datata 23/07/2021, inviata via PEC, la società CALCIO FOGGIA 1920 SSD ARL eccepiva l'infondatezza della pretesa del reclamante, stante l'avvenuta sottoscrizione da parte del sig. Federico Gentile, di una formale quietanza liberatoria con sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale, in cui si dichiarava di aver ricevuto dalla società CALCIO FOGGIA 1920 SSD ARL l'importo dovuto relativo all'accordo economico intercorso nella stagione 2019/2020.

Il calciatore, con controdeduzioni inviate via PEC ha preso posizione sulle avverse difese, contestandole ed impugnandole.

In particolare, in relazione alla quietanza liberatoria, il calciatore disconosceva l'autenticità, il contenuto, la provenienza e la sottoscrizione del documento, nonché la mancata allegazione di qualsivoglia documento bancario proveniente dalla Società, che dimostri il pagamento a seguito della sottoscrizione della quietanza liberatoria. Ed ha depositato la denuncia querela nel frattempo sporta per i fatti in questione invitando la CAE a trasmettere gli atti alla Procura Federale F.I.G.C. per fare chiarezza anche in sede endofederale sulle condotte poste dalla società in merito alla violazione dei principi di lealtà correttezza e probità.

Alla udienza della CAE del 20 ottobre 2021, quindi, il ricorso veniva tenuto a decisione sulle conclusioni già rassegnate dalle parti.

Visti gli atti, e considerato che anche in tale occasione entrambe le parti hanno insistito, sia pure subordinatamente, per l'accoglimento delle rispettive domande principali, per la rimessione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., la CAE ha deciso di sospendere qualsiasi decisione nel merito e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli accertamenti di propria competenza, in merito ai fatti riportati in ordine al disconoscimento della quietanza liberatoria.

In data 1° marzo 2022, la Procura Federale provvedeva ad inviare alla CAE la relazione conclusiva delle indagini. La procura, in riferimento alla sua relazione conclusiva ed in esito alle indagini finalizzate a svolgere accertamenti in merito alla veridicità della quietanza liberatoria, ha ritenuto che la firma sulla quietanza prodotta dalla società, e le firme acquisite dall'Ufficio sottoscritte dal calciatore e su altri documenti di cui si dirà più avanti, fossero sostanzialmente difformi tra loro.

Nella stessa relazione conclusiva, la Procura Federale evidenziava che nessuno dei segretari succedutesi negli anni si era assunto la paternità della redazione della dichiarazione liberatoria e dell'autenticazione della sua firma presso il Comune di Trevi nel Lazio, così come nessuno è stato in grado di mostrare e chiarire le modalità di pagamento con cui sarebbe stato liquidato il calciatore. La CAE, preso atto della relazione conclusiva inviata dalla Procura Federale e in particolare del fatto che quest'ultima ha fatto presente che le firme apposte dal calciatore durante le indagini, sul contratto, sul mandato al Legale, sulla carta di identità e sui verbali di audizione sono difformi rispetto a quelle apposte sulla liberatoria, dava nuovamente impulso al procedimento, fissando per la sua trattazione l'udienza del 30 marzo 2022, di cui dava regolare e tempestiva comunicazione alle parti.

In data 22.03.2022, la società faceva pervenire a mezzo PEC ulteriori memorie, e ribadiva l'assoluta pretestuosità ed infondatezza della domanda attorea di cui nessuna somma, a qualunque titolo, spettava al calciatore. Inoltre, la Società allegava contabili bancarie, da cui si evinceva che il ricorrente aveva percepito per la stagione 2019/2020 euro 63.480,00. Alla somma di euro 105.658,00 (importo lordo), la convenuta sosteneva l'applicazione del protocollo d'intesa per cui la detrazione prevista del 20 %, equivalente ad euro 21131,00. L'importo totale corrisposto al calciatore è dunque pari, a parere della Società, ad euro 63.480,00 + euro 20.273,00 (ritenute fiscali al 23 %) + euro 672,00 (imposte versate per addizionali comunali) + euro 3.720,75 (imposte versate a titolo di addizionali regionali). Per questi motivi, tale detrazione, in aggiunta al calcolo per le ritenute fiscali e imposte versate dalla società, nulla si doveva al calciatore. Mentre per le mensilità di luglio, agosto e settembre richieste dal calciatore per la stagione 2020/2021, la società faceva presente, che il pagamento fosse dovuto solo per la mensilità di settembre, in quanto le attività erano iniziate il 31 agosto 2020 e concluse a fine settembre 2020, quando il Foggia calcio era stato ammesso al campionato Lega Pro.

Infine, in merito alla sottoscrizione della liberatoria autenticata da un pubblico ufficiale, la Società faceva presente che le valutazioni della Procura non fossero assolutamente convincenti, atteso che

non risultava alcun accertamento disposto ed eseguito presso il Comune di Trevi nel Lazio, e quindi la quietanza aveva l'effettiva validità ed efficacia ad ogni effetto di legge. Pertanto, la Società richiedeva di rigettare integralmente il ricorso del calciatore, in quanto pretestuoso ed inconsistente, sia in fatto che in diritto.

In data 23/03/2022, con proprie memorie, seppur mancanti di prova di avvenuta consegna alla Società, il ricorrente contestava ed impugnava quanto dedotto ed eccepito dalla Società. Preliminarmente, si opponeva fermamente all'acquisizione di documenti prodotti dalla controparte, poiché irricevibili e tardivi secondo il termine perentorio di 30 giorni, previsto dall'attuale articolo 28 del regolamento L.N.D. ; poi ha lamentato che alla C.F. non avrebbero mostrato e chiarito le modalità di pagamento con le quali sarebbero stati liquidati i calciatori ; nel merito il calciatore ha fatto presente di aver percepito euro 53.480,00 netti per la stagione 2019/2020 ed ha fatto presente che non risulta provato che siano state pagate le addizionali comunali, le addizionali regionali e le ritenute fiscali. In pari data, la società produceva un ulteriore assegno incassato dal calciatore di euro 2.000,00, datato 10/08/2020.

Da subito è necessario segnalare che all'udienza del 30 marzo 2022, dietro specifica richiesta della CAE, il calciatore ha precisato che resta creditore nei confronti della Società di euro 26.176,66 per la stagione sportiva 2019/2020.

Infine il ricorrente con la memoria *de qua* ha sostenuto che il protocollo LND/AIC non si applica per quanto concerne le indennità (articolo 94 ter, comma 7) e per la stagione 2020/2021 il calciatore ha confermato le richieste contenute nel ricorso (euro 31.697,40 lordi pari a netti 25.200).

All'udienza del 30 marzo 2022, sono comparse le parti con i rispettivi avvocati di fiducia, i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi, già assunti precedentemente.

Nessuna delle parti in giudizio ha ritenuto di chiedere alla CAE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 comma 6 del Regolamento della LND, di assumere consulenza tecnica.

Letti gli atti difensivi ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, la Commissione ritiene la domanda del calciatore ricorrente, sig. Gentile Federico, fondata nella misura che si precisa nel seguito.

Tenuto conto delle risultanze probatorie e ritenuto che, al fine di realizzare il temperamento degli interessi delle parti, il ricorso debba essere deciso con equità, valutato, altresì, a tal fine, che il Protocollo d'intesa siglato in data 25 settembre 2019 tra L.N.D. ed A.I.C., che si applica su tutte le somme pattuite per la sola stagione sportiva 2019/2020, sia idoneo ad offrire una regola d'equità che la Commissione adita ritiene di poter utilmente adottare, altresì, l'art.3 del protocollo d'intesa alla lettera a) prevede che “ *per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data del 1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo d'indennità ex. art. 96 del Decreto-legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020, n.27 relativamente al solo rateo di marzo* ”; questa Commissione ritiene che l'importo dovuto in virtù dell'accordo economico concluso dalle parti debba essere calcolato secondo modalità e criteri testé richiamati.

Pertanto, l'importo concordato nell'accordo economico deve essere riconosciuto a favore del ricorrente nei limiti di quanto risultante dalla riduzione all'80 % della somma totale netta ordinariamente pattuita, detratto quanto percepito in virtù dell'accordo stesso, nonché a titolo d'indennità ex. art. 96 D.L. 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.27 rispondendo tale criterio ad equità.

La domanda proposta dal ricorrente in via subordinata deve essere accolta nei termini di cui appresso, per cui la somma ancora dovuta dal CALCIO FOGGIA 1920 SSD al sig. Federico Gentile

è, per la stagione 2019/2020, pari a euro 26.176,66 (come precisati in udienza) e, per la stagione 2020/2021, pari a euro 10.565,80 per il pagamento della sola mensilità di settembre in virtù della prestazione sportiva fornita dal calciatore.

La invocata tardività da parte ricorrente del deposito delle contabili bancarie LND non può essere invocata in quanto nella specifica fattispecie si ritiene di valutare prove depositate in momenti diversi prima dell'udienza che siano utili alla decisione secondo equità e giustizia.

La CAE ha provato ed accertato per *tabulas*, che i bonifici siano stati versati da parte della società al calciatore.

La tesi sostenuta dalla parte ricorrente non può essere accolta dalla Commissione, per ciò che concerne le richieste formulate nel ricorso introduttivo relative al pagamento delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2020, per la stagione 2020/2021, per un importo complessivo lordo di euro 31.697,40 (netti euro 25.200,00). In base allo status del calciatore dilettante l'inizio della prestazione, inserite nelle clausole dell'accordo economico, prevede un compenso per lo svolgimento dell'attività ed a queste sono vincolate. Per questo motivo va riconosciuto al calciatore il pagamento della sola mensilità di settembre 2020 di euro 10.565,80 in quanto la Società faceva presente l'inizio attività il 31.08.2020, fino a quando la società non è stata ripescata in Lega Pro a fine settembre 2020.

Al proposito non può accogliersi l'eccezione sollevata dalla società in merito al fatto che, quale sostituto d'imposta, essa avrebbe già provveduto al versamento delle ritenute di legge, con l'effetto di dover necessariamente ridursi in misura corrispondente le pretese avanzate dal sig. Federico Gentile. Nessuna prova in merito all'avvenuto versamento delle ritenute di legge è stata fornita dalla deducente, per cui l'accertamento e la liquidazione delle somme dovute al reclamante deve eseguirsi al lordo degli oneri fiscali.

Deve, pertanto, trovare accoglimento la domanda proposta dal ricorrente per cui la somma ancora dovuta dal CALCIO FOGGIA 1920 SSD ARL al sig. Federico Gentile per la stagione 2019/2020 è pari ad euro 26.176,66, e per la stagione riferita al 2020/2021 pari a euro 10.565,80 per il pagamento della sola mensilità di settembre in virtù della prestazione sportiva fornita dal calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società CALCIO FOGGIA 1920 SSD ARL, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. Federico Gentile di euro 26.176,66, per la stagione sportiva 2019/2020 e di euro 10.565,80 per la stagione 2020/2021 per un totale di euro 36.742,46 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società CALCIO FOGGIA 1920 SSD ARL di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Con ricorso trasmesso a mezzo PEC in data 20.11.2021 alla A.C. Nardò S.r.l. ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, tramite il proprio legale, corredato della documentazione caladata in calce allo stesso e della attestazione del versamento della tassa di euro 100,00, il sig. Giacomo Zappacosta, nato a Chieti il 21.04.1988, residente a Casalimcontrada (CH), alla via Coppelli n. 109, C.F. ZPP GCM 88D21 C632V, ha adito questa Commissione, esponendo quanto segue:

1a. per la stagione sportiva 2020/2021 stato è tesserato con la società di calcio A.C. NARDO' S.r.l., militante nel campionato di serie D.

1b. In data 01.09.2020 ha sottoscritto con detta società un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 01.09.2020 e sino al 30.06.2021, ritualmente e tempestivamente depositato il 12.10.2021, che prevedeva, tra l'altro, un compenso globale annuo lordo di euro 18.000,00, da corrispondersi in dieci rate mensili dell'importo di euro 1.800,00 ciascuna.

1c. Nel corso della predetta stagione sportiva, tuttavia, la A.C. Nardò si è limitata a corrispondere complessivamente al Sig. Zappacosta solo euro 9.200,00.

1d. Quest'ultimo ha percepito inoltre, ma dal CONI e per tramite della Sport e Salute S.p.a., l'ulteriore somma di euro 6.000,00 con riferimento ai "bonus" per i mesi di novembre e dicembre 2020, nonché gennaio, febbraio, marzo e aprile dell'anno 2021. Versamento in virtù del quale, considerato pure quanto versato dalla società Nardò, il Sig. Zappacosta restava creditore, in virtù dell'accordo economico concluso con la predetta società, della residua somma di euro 2.800,00.

1e. In considerazione di quanto esposto il ricorrente ha chiesto, quindi, la condanna della società "A.C. NARDO' S.r.l." al pagamento in suo favore della somma di euro 2.800,00, formulando espressa istanza affinché il reclamo venisse discusso in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo procuratore.

2. Con memoria comunicata a mezzo PEC al procuratore speciale del Sig. Zappacosta in data 12.11.2021 si costituiva nel procedimento la A.C. Calcio Nardò S.r.l. (P. IVA 03741520757), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Alessio Antico, rilevando, deducendo ed eccependo quanto segue:

2a. confermato quanto esposto dal reclamante nel ricorso introduttivo in relazione alla stipula del contratto ex art. 94-ter punto 6 delle N.O.I.F., alla sua durata, alla misura del compenso lordo concordato ed ai termini di pagamento dello stesso, faceva presente che il Zappacosta con scrittura privata in data 20.07.2021, di cui produceva copia unitamente alla memoria, così aveva dichiarato: *"Alla luce dell'avvenuta riduzione dell'attività sportiva causa COVID, di aver percepito, in parte dalla Società AC NARDO'(9200,00 euro) ed in parte da sport e salute, quanto maturato fino al 30/04/2021 in virtù dell'accordo economico sottoscritto in data 01/09/2021(...)";* .

2b. Preso atto delle dichiarazioni rese dal ricorrente nell'atto introduttivo del procedimento in merito alle somme ricevute, pari a complessivi euro 15.200,00, di cui 9.200,00 direttamente da parte della società ed euro 6.000,00 per tramite della Sport e Salute S.p.A., la A.C. Nardò eccepiva che anche la recente giurisprudenza sportiva relativa alla stagione calcistica 2020/2021 per la Lega Nazionale Dilettanti, a fronte della proroga dell'emergenza sanitaria determinata da pandemia da COVID-19, *“nella forma e nella sostanza appare mutuare il dispositivo di cui al protocollo d'intesa fra Associazione Italiana Calciatori, componente federale rappresentante gli interessi di categoria dei Calciatori stessi, e la Lega Nazionale Dilettanti”*. In virtù di ciò, quindi, a suo dire, si sarebbero dovute applicare anche al caso di specie le modalità di calcolo utilizzate in relazione al predetto Protocollo di intesa, secondo il quale *“Il Club dovrà provvedere al pagamento[.] dell'importo pari all'80% della somma totale netta nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente percepito dal calciatore a titolo di indennità governativa per il solo mese di marzo[...]* ”,.

Così procedendo, quindi, secondo la A.C. Nardò l'importo del compenso originariamente concordato dalle parti si sarebbe ridotto da euro 18.000,00 ad 14.400,00 (pari all'80% del totale): pertanto, considerata l'avvenuta e dichiarata percezione da parte del calciatore di complessivi euro 15.200,00, nulla il medesimo avrebbe da pretendere, avendo ricevuto perfino più di quanto dovutogli. Affermava, pertanto, che la società aveva già pienamente soddisfatto le spettanze del Calciatore Zappacosta in virtù dell'Accordo Economico da lui sottoscritto.

2c. Inoltre, al fine *“di una corretta valutazione”* di quanto dichiarato dal Sig. Zappacosta in relazione alle somme percepite direttamente dal CONI per il tramite della Società "Sport e Salute S.P.A.", la Società ha richiesto *“una visura degli stessi per verificare se la cifra dal Reclamante percepita come bonus di cui sopra corrisponda effettivamente ad Euro 6000,00 (Seimila//00) da questi dichiarati”*.

3. veniva frattanto fissata - come regolarmente comunicato alle parti - l'udienza del 30 marzo 2022 per la trattazione del ricorso.

4. Il Sig. Zappacosta comunicava e trasmetteva con PEC in data 23 marzo 2022, per tramite del suo procuratore, breve memoria difensiva con cui, in replica:

4a. contestava l'applicabilità del Protocollo d'Intesa AIC/LND pubblicato con Circolare n. 29, LND - Protocollo N. 0003447 - U - del 22/10/2020, da ritenersi operante esclusivamente alla sola stagione sportiva 2019/2020, avendo invece il CONI, per il tramite della società Sport e Salute S.p.a., provveduto all'erogazione di *“bonus”* altri e diversi da quelli previsti per la stagione sportiva 2019/2020. La richiesta della società, del tutto inconferente, sarebbe, pertanto, da respingere.

4b. In considerazione di ciò si concludeva ancora perché questa Commissione Accordi Economici, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, voglia “**nel merito rigettare le difese della AC Nardò S.r.l., in quanto infondate e perché i fatti contestati non risultano supportati da alcuna valida argomentazione normativa e valida prova; per l'effetto, condannare la società AC Nardò S.r.l. al pagamento della somma di Euro 2.800,00 in favore del calciatore Giacomo Zappacosta dovuta per l'attività sportiva svolta per la stagione sportiva 2020/2021, per tutte le ragioni esposte nel ricorso introduttivo e nella qui este memoria difensiva.**”.

5. Alla seduta del 30 marzo 2022, infine, il reclamo veniva tenuto a decisione sulle conclusioni già rassegnate nell'interesse del Sig. Zappacosta con il reclamo e la memoria difensiva del 23 marzo 2022, ancora confermate nell'occasione dal difensore che ha sostituito il procuratore speciale, nonché di quelle della società resistente, per la quale, invece, nessuno si è presentato.

* ** *** ** *

La Commissione, verificata la tempestività e ritualità del deposito del reclamo e della notifica alla società, nonché il regolare deposito dell'Accordo Economico e l'avvenuto versamento della tassa di euro 100,00; letti gli atti difensivi ed esaminata la documentazione prodotta ed acquisita nel corso del procedimento, ritiene la domanda del calciatore reclamante, Sig. Giacomo Zappacosta, fondata.

Chiaro ed incontestato il contenuto dell'accordo a suo tempo concluso tra calciatore e società sportiva, così come non è in dubbio ed incontestata la piena efficacia dello stesso.

Nel merito si ritiene provato, anche perché non contestato da parte della società, l'esatto adempimento del calciatore alle obbligazioni assunte con l'accordo concluso con la A.C. Nardò S.r.l. e così pure, quindi e conseguentemente, il diritto del Sig. Zappacosta a ricevere integralmente quanto dovutogli in forza di detto accordo e sino al 30 giugno 2021. Tanto chiarito in relazione all'*an debeatur*, in relazione al *quantum* si rileva che anche la società riconosce che, come affermato dallo stesso Sig. Zappacosta, il reclamante ha ricevuto euro 9.200,00 direttamente dalla società oltre ulteriori euro 6.000,00, quali *bonus* per i mesi di novembre e dicembre 2020, gennaio, febbraio, marzo e aprile dell'anno 2021, da parte del CONI, per tramite Sport e Salute S.p.a..

Al proposito si ritiene infondata l'eccezione sollevata dalla società resistente in merito alla pretesa applicabilità del Protocollo d'Intesa AIC/LND del 22/10/2020: detto protocollo, infatti, è applicabile unicamente ai rapporti riferiti alla stagione sportiva 2019/2020. Le modalità di calcolo del residuo importo dovuto al Sig. Zappacosta, pertanto, non potranno essere che quelle ordinarie, dovendosi detrarre dall'importo totale lordo pattuito di euro 18.000,00 quanto ai vari titoli ricordati sopra dal medesimo ricevuto, pari ad euro 15.200,00. La somma ancora dovuta dalla A.C. Nardò s.r.l. al Sig. Zappacosta ammonta, pertanto, ad euro 2.800,00.

Da non accogliere, infine, l'istanza formulata dalla società, invero in modo neppure del tutto chiaro, in relazione ad *“una visura”* presso Sport e Salute S.p.a. relativamente agli importi versati al Zappacosta *“per verificare se la cifra dal Reclamante percepita come bonus corrisponda effettivamente ad Euro 6000,00 (Seimila//00) da questi dichiarati”*. Da un lato, infatti, nessuna contestazione è stata sollevata dalla società, sia in relazione all'*an* che al *quantum*; inoltre, si ritiene che la stessa società ben avrebbe potuto verificare in precedenza la circostanza, eventualmente anche mediante istanza di accesso agli atti, che non ha dimostrato di aver fatto in precedenza, né di aver ricevuto un diniego in merito.

In conclusione la A.C. Nardò S.r.l. è tenuta al pagamento in favore del Signor Giacomo Zappacosta, in accoglimento della domanda dal medesimo proposta e per le causali di cui sopra, del residuo importo di euro 2.800,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla A.C. Calcio Nardò S.r.l. (P. IVA 03741520757), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Nardò (LE), Via Petraroli n. 2, al Signor Giacomo Zappacosta, nato a Chieti il 21.04.1988, C.F. ZPP GCM 88D21 C632V, la somma di euro 2.800,00 (duemilaottocento/00), da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte del Signor Giacomo Zappacosta del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all'indirizzo Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla A.C. Calcio Nardò S.r.l. (P. IVA 03741520757), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di comunicare al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza, i termini dell'avvenuto pagamento mediante invio, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, di copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Pubblicato in Roma il 22 Aprile 2022

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente
Giancarlo Abete